

Pubblicato il 26/02/2025

N. 00316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2023, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Di
Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Basso,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determinazione del Comune di Ginosa n. 463 del 06/03/2023 di
nomina del vincitore del **concorso** per la progressione verticale di una unità
di cat. "C" al superiore profilo professionale di Istruttore Direttivo di
Vigilanza cat. "D1";

- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare della Deliberazione G.C. di Ginosa n. 91 Reg. del 15/04/2023 avente ad oggetto “*Preso d’atto e aggiornamento della dotazione organica nella parte lesiva dell’interesse della ricorrente*”.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da (omissis) il 4.7.2023,
per l’annullamento:

- della Determinazione del Comune di Ginosa n. 463 del 06/03/2023 per la progressione verticale di una unità di cat. “C” al superiore profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. “D1”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa e di (omissis)

;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione n. 2446 del 14.12.2022 il Comune di Ginosa ha approvato l’avviso della “*Procedura comparativa per la progressione verticale di 1 unità di categoria C per il seguente profilo professionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA categoria D1*”.

Con successiva determina n. 463 del 6.3.2023, il medesimo Comune dichiarava vincitore della procedura (omissis), mentre l’odierna ricorrente, (omissis), si collocava al secondo posto della relativa graduatoria.

2. Con il ricorso in esame, notificato il 4.5.2023 e depositato il 23.5.2023, (omissis) ha impugnato innanzi a questo Tribunale gli atti in epigrafe meglio indicati, di cui ha chiesto l’annullamento, sollevando i motivi di doglianza come di seguito compendiate: I. “*ILLEGITTIMITA’ PER*

*VIOLAZIONE DEL BANDO RELATIVAMENTE ALLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' AMMINISTRATIVA (ART. 97, 2° CO., COST., E ART. 1 L. N. 241/1990). ECCESSO DI POTERE PER INTRINSECA CONTRADDITTORIETA' E PER INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO"; II. "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LETT. C, DEL BANDO DI **CONCORSO** IN RELAZIONE ALL'ART. 5, 1° COMMA, LETT. B, DELLA LEGGE 7/3/1986 N. 65 INTITOLATA LEGGE-QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE"; III. "ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTP'.*

3. Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Ginosa in data 27.5.2023.

4. In data 4.7.2023, il controinteressato (omissis) ha depositato ricorso incidentale avverso i medesimi atti impugnati dalla ricorrente principale, con cui, oltre a contestare le prospettazioni di controparte, ha sollevato le seguenti censure: I. *"VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 65 D.LGS. 82/2005; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA"; II. "VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI ALL'AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICATO IL 14.12.2022 E DEL COMMA 1 BIS DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2011 – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', TRAVISAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA".*

5. Le parti hanno successivamente depositato documenti e memorie ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Il Comune di Ginosa, in particolare, con memoria del 27.12.2024 ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso azionato dalla (omissis) per

non avere la parte offerto la c.d. “prova di resistenza”, nulla deducendo in punto di possibile collocazione in graduatoria della partecipante in caso di accoglimento delle pretese azionate; inoltre, con successivo atto del 3.1.2025, l’Ente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso anche per mancata impugnazione del bando selettivo.

6. All’udienza pubblica del 27.1.2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

7. Reputa il Collegio di poter prescindere dal vaglio dell’eccezione preliminare di rito sollevata dal Comune resistente, essendo il ricorso infondato nel merito alla luce delle argomentazioni che seguono.

8. Occorre, anzitutto, evidenziare che la *lex specialis* della “*Procedura comparativa per la progressione verticale di 1 unità di categoria C per il seguente profilo professionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA categoria D1*”, per quanto di interesse, individua, tra i requisiti di ammissione alla procedura delineati all’art. 1, il possesso da parte dei candidati - alternativamente - di uno dei seguenti titoli di studio: “*Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o Scienze Politiche o equipollente per legge ovvero Laurea specialistica (DM 509/1999) o Laurea Magistrale (DM 270/2004) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009*” oppure “*Laurea di tipo triennale (L) appartenente alle seguenti classi ai sensi del D.M. 04/08/2000: n° 2 Classe delle lauree in Scienze dei Servizi Giuridici; n° 31 Classe delle lauree in Scienze Giuridiche; n° 15 Classe delle lauree in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali ovvero Laurea universitaria (L) appartenente alle seguenti classi ai sensi del D.M. 16/03/2007: n° 14 Scienze dei servizi giuridici; n° 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; n° 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali*”.

Il successivo art. 3 prevede inoltre l’attribuzione, in favore di ciascun candidato, di un determinato punteggio suppletivo (fino a un massimo di 15 punti) in caso di “*possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione*”,

contemplando, in particolare, in riferimento ai “*titoli di studio ulteriori rispetto al titolo per l’accesso attinenti alla qualifica professionale/profilo*”, l’assegnazione di 5 punti per il possesso di una “*laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario*” e di ulteriori 5 punti per ciascuna “*abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale attinente alla qualifica professionale-profilo*” posseduta dal partecipante.

9. Nella procedura selettiva di cui si discute, come si evince dalla documentazione in atti, al primo classificato, odierno controinteressato, sono stati assegnati n. 30 punti, senza alcuna attribuzione di punteggio per titoli ulteriori, mentre alla seconda classificata, odierna ricorrente, ne sono stati assegnati 25, parimenti in assenza di riconoscimento di ulteriori titoli.

10. Orbene, con primo motivo di ricorso (“*ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DEL BANDO RELATIVAMENTE ALLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ AMMINISTRATIVA (ART. 97, 2° CO., COST., E ART. 1 L. N. 241/1990). ECCESSO DI POTERE PER INTRINSECA CONTRADDITTORIETA’ E PER INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO*”), la parte si duole anzitutto del fatto che, in violazione della disposizione di cui all’art. 3, paragrafo 2, dell’avviso regolante la procedura comparativa oggetto di contenzioso, non le sarebbero stati riconosciuti i 5 punti spettanti in ragione del possesso della laurea in Scienze Politiche quadriennale conseguita secondo il vecchio ordinamento.

10.1. La censura è infondata.

Va infatti rammentato che l’interpretazione degli atti amministrativi deve essere condotta privilegiandone, in via prioritaria, il dato testuale, di tal che, in caso di espressioni letterali chiare, non è necessario svolgere alcun ulteriore procedimento ermeneutico volto a rintracciare significati inespressi e impliciti

all'interno dell'atto, pena il rischio di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, nonché la *par condicio* degli stessi concorrenti (in senso similare, si veda Cons. Stato, VI, n. 1537/2020, nonché Id., V, n. 8167/2019).

Nel caso di specie, la disciplina posta dalla *lex specialis* della procedura comparativa in esame - disciplina che, peraltro, riproduce senza essenziali variazioni la formulazione testuale dell'art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 165/2001 - esplicita chiaramente all'art. 3 invocato che l'ulteriore punteggio richiesto dalla (omissis) è conferito al partecipante solo per il possesso di titoli di studio "*ulteriori*" rispetto a quelli di accesso al profilo professionale richiesto.

Ne discende che, essendo la ricorrente in possesso di un unico titolo di studio (ossia la laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche) ed atteggiandosi tale titolo, in questo caso, come requisito di ammissione della candidata alla procedura, in accordo con quanto previsto dall'art. 1 della relativa *lex specialis*, detto titolo non può essere valutato dalla Commissione anche ai fini dell'ulteriore punteggio suppletivo di cui all'art. 3, ostando in tal senso proprio il chiaro dato testuale della disposizione citata, che fa espresso riferimento, sottolineandolo, all'aggettivo "*ulteriori*".

Del resto, pur volendo accedere alla tesi attorea circa la portata materialmente "discriminatoria" della previsione *de qua* - nella misura in cui equipara di fatto, nell'assegnazione dei punteggi dei partecipanti, il possesso di una laurea quadriennale di vecchio ordinamento a una laurea di nuovo tipo, caratterizzata da un percorso di studio più breve - risulta dirimente la circostanza, evidenziata anche dalle controparti nelle rispettive difese, che la ricorrente non ha comunque, nel presente giudizio, provveduto ad impugnare la *lex specialis* nella parte in cui prevede tale equiparazione, risultando conseguentemente detta previsione incontestabile in questa sede.

Appaiono, pertanto, inapplicabili all'odierna vicenda di causa i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa e richiamati dalla parte a presunto sostegno delle proprie censure (T.A.R. Lazio, Roma, III-*ter*, n.

12613/2021), in quanto da riferire, appunto, a una differente fattispecie di giudizio, nella quale era stata impugnata dalla partecipante anche la pertinente disposizione normativa della *lex specialis*.

11. Ancora, con secondo motivo di ricorso (“*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, LETT. C, DEL BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALL’ART. 5, 1° COMMA, LETT. B, DELLA LEGGE 7/3/1986 N. 65 INTITOLATA LEGGE-QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE*”), la ricorrente lamenta altresì l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione per presunta violazione sempre dell’art. 3 del Bando, con cui si prevede l’attribuzione di ulteriori punti alla partecipante in caso di possesso di una “*abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale attinente alla qualifica professionale - profilo*”.

Più in particolare, secondo prospettazione attorea, la Commissione avrebbe errato nel reputare non attinenti alla qualifica oggetto di procedura diversi titoli posseduti dalla candidata – più precisamente: i) il certificato di idoneità per l’esercizio delle funzioni di insegnante di teoria relativamente alla guida degli autoveicoli, emesso dal Ministero dei Trasporti; ii) l’attestato di abilitazione per l’esercizio delle funzioni di istruttore di guida nelle autoscuole, emesso dalla Provincia di Matera; iii) l’attestato di idoneità professionale all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciato dalla Provincia di Taranto; iv) l’idoneità all’esercizio del servizio Taxi e di noleggio da rimessa con conducente emesso dalla Camera di Commercio di Taranto; v) l’idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori sul territorio nazionale ed internazionale emesso dalla Provincia di Taranto; vi) l’attestato di frequenza al corso di formazione periodica per insegnante istruttore di scuola guida; vii) l’attestato di frequenza al corso di formazione periodica della Carta di Qualificazione del Conducente, tenuta dall’autoscuola Pavone S.r.l. - con conseguente omessa attribuzione in suo favore di 5 punti

per ciascuno dei titoli indicati; e tale mancata valutazione, sempre secondo ricostruzione di parte, si porrebbe in contrasto con l'art. 5, comma 1, lett. b), della L. n. 65/1986, nonché con l'art. 12 del Codice della Strada, atteso che *“lo svolgimento dei compiti in materia di Polizia Stradale e di disciplina della circolazione stradale, affidati da detta fondamentale norma ai corpi di Polizia Municipale, implicano la piena attinenza dei titoli”* elencati (cfr. ricorso, p. 4).

11.1. Anche tale censura non è condivisibile.

Va infatti rilevato che, in tema di pubblici concorsi, l'Amministrazione è sempre titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudicante, afferendo piuttosto al merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà (in senso simile, si veda T.A.R. Piemonte, Torino, I, n. 608/2020).

Nella vicenda di causa, tuttavia, nessuna macroscopica irragionevolezza, né tanto meno arbitrarietà, è ravvisabile con riferimento alla valutazione operata dal Comune.

Ciò in quanto, al fine di poter riscontrare la sussistenza di un effettivo legame di attinenza tra i titoli vantati dalla partecipante e l'oggetto della selezione, non basta allegare o che sia ravvisabile l'esistenza di un qualsivoglia nesso di correlazione tra i titoli posseduti dalla candidata e il generale ambito di competenza attribuito alla Polizia municipale - ossia, nella sostanza, la materia stradale - dovendo, invece, tale attinenza essere valutata in concreto alla luce della specifica qualifica oggetto della procedura comparativa (ossia *“Istruttore direttivo di vigilanza”*), che, nel caso di specie, implica evidentemente il possesso di conoscenze ulteriori e non esclusivamente riducibili al suddetto limitato ambito di competenza.

12. Infine, con il terzo motivo di doglianza (*“ECESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTTI”*), la ricorrente si duole del fatto che la

Commissione di **concorso** ha erroneamente indicato nel verbale del 22.2.2023 che la candidata “*non ha presentato attestazioni riguardanti ulteriori competenze professionali o incarichi rivestiti?*”, quando invece, nella propria istanza partecipativa, la (omissis) aveva indicati ulteriori titoli posseduti (in particolare, ai nn. 12-19 della domanda di partecipazione).

12.1. Anche la presente censura è da rigettare, considerato che non è stato in ogni caso puntualmente dedotto dalla parte quale sarebbe stata, alla luce della specifica disciplina posta dalla *lex specialis*, l'eventuale incidenza di tali ulteriori titoli sul punteggio complessivamente attribuito alla ricorrente.

Detto in altri termini, la doglianza attorea, in assenza di più specifiche allegazioni circa la concreta valutabilità dei titoli in questione, si sostanzia in una censura dal carattere meramente formale, difettando di obiettivi elementi deduttivi da cui ricavare che, in conseguenza dell'omessa valutazione da parte della Commissione dei titoli *de quibus*, sia scaturita un'effettiva lesione della sfera della partecipante, *sub specie* di mancata assegnazione di ulteriore punteggio spettante.

13. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso azionato da (omissis) (omissis) deve essere integralmente rigettato.

14. L'accertata infondatezza delle doglianze attoree comporta *ex se* l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato, non residuando alcun interesse dello stesso a un vaglio di merito delle censure con esso articolate.

15. Quanto infine alle spese del presente giudizio, in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame si ravvisano eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Nino Dello Preite, Presidente FF

Paolo Fusaro, Referendario, Estensore

Tommaso Sbolgi, Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Fusaro

IL PRESIDENTE

Nino Dello Preite

IL SEGRETARIO